

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**La seduta comincia alle 9.**

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Marongiu è in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di interpellanze  
e di interrogazioni (ore 9,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

**(Procedimento disciplinare nei confronti  
del dottor Otello Lupacchini)**

PRESIDENTE. Cominciamo con le interpellanze Fragalà nn. 2-00719 e 2-01330 (vedi l'*allegato A* — *Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

Queste interpellanze, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Fragalà ha facoltà di illustrare le interpellanze.

VINCENZO FRAGALÀ. Rinuncio ad illustrarle e mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli interpellanti, la vicenda riportata nelle interpellanze è stata oggetto di altre ampie risposte già fornite al Parlamento. La ricostruzione dei fatti premessa dagli interpellanti mi esime dal ripeterla nuovamente, se non per precisare alcuni singoli passaggi.

Come è noto, all'esito dell'inchiesta disposta a suo tempo sui fatti, avevo promosso — in data 7 agosto 1997 — l'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini, sulla base della considerazione che lo stesso avesse gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, per aver dimostrato leggerezza, superficialità ed approssimazione nel suo operato. In particolare, e cito testualmente l'atto di incolpazione relativo all'azione proposta, « per aver omesso di acquisire, nell'esercizio degli ampi poteri riconnessi alla sua funzione di giudice istruttore, gli atti (tra cui quelli formati presso la questura di Milano) dell'originario procedimento riguardante la morte di Danilo Abbruciati e di verificare quindi se il menzionato numero corrispondesse effet-

tivamente all'utenza telefonica del dottor Zucconi Galli Fonseca; per aver usato, nella motivazione del mandato di cattura del 14 aprile 1993 un'espressione idonea ad attribuire al testo di una nota della Criminalpol del 12 febbraio 1993 un significato completamente estraneo alla lettura di essa, che distingueva chiaramente le utenze "collegate" all'Abbruciati (tra cui quella in questione) da quelle "rinvenute" sul corpo esanime del predetto; per avere comunque inserito nel testo del mandato di cattura *de quo* un riferimento — all'utenza in questione — che non appariva in alcun modo necessario o soltanto utile all'economia dell'atto processuale, nel quale il dottor Zucconi Galli Fonseca non è mai — salvo che in quel passaggio letterale — menzionato ».

L'esercizio dell'azione disciplinare, che per dettato costituzionale rappresenta una facoltà del ministro della giustizia, è stato da me deciso sulla base dei risultati di un'inchiesta mirata, svolta come di consueto dall'ispettorato generale, all'esito della quale ho acquisito sia le valutazioni di parziale idoneità a sorreggere le ipotesi di un'iniziativa disciplinare a carico del dottor Lupacchini che erano state formulate da quell'ispettorato sia il parere di competenza della direzione dell'organizzazione giudiziaria, secondo il quale nel comportamento del dottor Lupacchini era invece ravvisabile una chiara violazione dei doveri di diligenza e di accortezza propri del magistrato.

Nell'esercizio delle mie prerogative costituzionali ho ritenuto di proporre al Consiglio superiore della magistratura l'irrogazione di una sanzione per l'attività professionale svolta relativamente a quel caso dal dottor Lupacchini.

Ovviamente l'istruzione sommaria nel procedimento disciplinare è stata condotta dall'ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, dal momento che il diritto positivo non consente di praticare strade diverse. Del resto, mi risulta che proprio oggi il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura è in procinto di deliberare rispetto al ruolo svolto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, nella sua qualità di

procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella trattazione del procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini.

La prima commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all'unanimità l'archiviazione della pratica, in quanto, tra l'altro (e cito testualmente) « non vi è dubbio che in base alla normativa vigente l'unico organo deputato a svolgere l'istruzione a carico dei magistrati sia la procura generale della Corte di cassazione, ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca ». Quest'ultimo, peraltro, risulta essersi limitato ad inviare il 18 settembre 1997 al Consiglio superiore della magistratura la comunicazione dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini, « atto dovuto, assolutamente privo di alcun rilievo nello svolgimento dell'azione, in quanto non spiega alcun effetto sull'incolpazione e non denota alcun indirizzo sullo sviluppo dell'azione stessa ».

In pari data risulta che il dottor Zucconi ha delegato ogni attività all'avvocato generale presso la Corte di cassazione, il quale ultimo ha compiuto la relativa istruttoria.

La seconda interpellanza accetta come definitive le affermazioni contenute nella sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura del 22 maggio 1998, che ha assolto il dottor Lupacchini dalle incolpazioni contestate per essere risultati esclusi gli addebiti.

Nel comunicare che, nel rispetto delle regole processuali vigenti, ho proposto ricorso, attualmente in via di notifica, contro questa sentenza dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, vorrei sinteticamente esporre i motivi per i quali ho ritenuto di proporre tale impugnazione, tenuto conto che essa è proponibile solo per motivi di legittimità.

L'incolpazione di cui il dottor Lupacchini doveva rispondere era fondata su una serie di addebiti, di cui ho dato atto precedentemente, richiamando il capo di incolpazione.

L'equivocità della formula usata dalla polizia giudiziaria — « numeri risultati a

lui collegati » — nel riportare il numero di telefono riferito come possibilmente appartenente al dottor Zucconi Galli Fonseca, avrebbe da sola dovuto sollecitare il massimo di approfondimento istruttorio per comprendere che cosa essa significasse ed il massimo di cautela e di diligenza professionale sarebbe stato necessario in considerazione del fatto che si trattava di una circostanza che, se vera, avrebbe potuto essere di una straordinaria gravità.

Il giudice istruttore Lupacchini stava infatti istruendo un procedimento relativo ad una associazione criminale dalla pericolosità ben nota, qual è la banda della Magliana, e si trovava di fronte all'ipotesi che uno dei suoi componenti avesse un collegamento con un magistrato e con un magistrato che, nel frattempo, era divenuto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

L'accertamento omissso dal dottor Lupacchini avrebbe potuto concludersi nel senso della pura occasionalità e quindi insignificanza del collegamento oppure nel senso di una rilevanza che poteva aprire spazio a necessità di accertamenti in ogni sede.

A parte l'omissione di accertamento del significato del « collegamento » (come indicato dalla polizia) effettuato tra l'Abbruciati ed il dottor Zucconi Galli Fonseca, non risulta neanche effettuato un accertamento sulla corrispondenza al vero del numero di telefono riportato dalla nota della polizia giudiziaria, accertamento che avrebbe messo in rilievo che la polizia giudiziaria che aveva acquisito la scheda del motel aveva dato atto che alcuni numeri, erroneamente indicati come gli ultimi, erano incomprensibili. Cito testualmente dal rapporto della polizia giudiziaria: « Detto numero è incerto in quanto gli ultimi numeri sono incomprensibili ». E l'esame della scheda del motel avrebbe consentito *ictu oculi* al giudice istruttore dottor Lupacchini di constatare l'equivocità di alcuni tratti della scrittura del numero di cui si tratta.

Va qui aggiunto che gli accertamenti che il dottor Lupacchini, in adempimento

di ovvi doveri d'ufficio, avrebbe dovuto compiere erano tanto più doverosi quanto di estrema facilità, così come facile ed immediato sarebbe stato il controllo degli intestatari di numeri corrispondenti alle poche alternative possibili nell'interpretazione dei segni grafici tracciati sulla scheda del motel.

Anche la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha affermato (e cito testualmente) che: « La scheda del motel relativa alla conversazione telefonica interurbana del 22 aprile 1982 indica con estrema chiarezza una telefonata di sei scatti teleselettivi con il numero 06-317888 ». Ed ha ribadito poi (cito sempre testualmente): « la perfetta, totale leggibilità del numero 06-317888 ». Ma la semplice osservazione della scheda, come ho già avuto modo di dire nelle precedenti risposte, mostra che di estrema chiarezza non può proprio parlarsi: altre letture sono infatti possibili. Non è però questo il punto centrale di critica che ho rivolto alla sentenza impugnata e, al tempo stesso e negli stessi termini, alla condotta del dottor Lupacchini. Il punto essenziale consiste nella mancanza di accertamenti istruttori che erano e sono essenziali.

Del tutto estranea alle necessità o anche solo alle opportunità argomentative del mandato di cattura era la menzione del telefono riferito al dottor Zucconi Galli Fonseca. Tale menzione, anzi, finiva per essere sviante rispetto alla necessità di motivazione. In ogni caso, come ho già accennato, essa era del tutto irrilevante se corrispondeva ad un collegamento del tutto casuale o insignificante, oppure avrebbe assunto uno straordinario rilievo se il collegamento fosse stato approvato e accertato in contorni consistenti. Ma avendo il dottor Lupacchini omissso ogni accertamento la circostanza era priva di significato alcuno rispetto alle necessità argomentative.

Certo era, ed è stato invece, il conseguente gravissimo danno per il dottor Zucconi Galli Fonseca; rigorosissima avrebbe dovuto essere l'attività di istruzione condotta dal dottor Lupacchini e

l'esame della stretta necessità di menzionare la circostanza che al dottor Zucconi Galli Fonseca era riferita.

Nelle interpellanze si chiede se risultano esperite da parte della magistratura le necessarie indagini sulla vicenda. Mi sembra di aver chiarito che è proprio questo il punto centrale dell'addebito mosso al dottor Lupacchini in termini assolutamente privi di intenti persecutori né minimamente contrassegnato dalla volontà di attentare all'autonomia o all'indipendenza del magistrato. Che gli accertamenti fossero indispensabili lo dimostra la considerazione che sulla base di una perizia giurata grafica effettuata su richiesta del dottor Zucconi Galli Fonseca e dallo stesso fornita in copia sia al Consiglio superiore della magistratura che a me, si afferma unicamente che il numero telefonico in questione debba leggersi non già 06-317888, bensì 06-311888.

Il numero che secondo la perizia è da ravvisarsi nella grafia che, ripeto ancora una volta, non è perfettamente comprensibile della scheda del motel AGIP, quel numero, dicevo, all'epoca dei fatti risulta intestato, come comunicato su mia richiesta dal Ministero dell'interno in data 20 agosto 1998, a Vincenzo Bonamore, padre convivente di Milvia Bonamore che all'epoca era convivente con Abbruciati e che aveva nel giorno della telefonata condiviso la stanza n. 713 del motel AGIP con l'Abbruciati, stanza dalla quale la telefonata stessa è stata effettuata ad orario non precisato del giorno 22 aprile 1982. Anche questa lettura forse può essere posta in dubbio, ma chiunque può rendersi conto di quanto essa, che rappresenta certamente e comunque una delle poche possibili alternative di interpretazione prima richiamate, sia ben più altamente probabile di qualunque altra e specie di quella che pone il numero di telefono in relazione con il dottor Zucconi Galli Fonseca. Essa, infatti, è in relazione al numero di telefono ad uno strettissimo familiare di uno dei soggetti che occupavano la stanza ove si trovava l'Abbruciati

e di per sé svuota le maliziose e suggestive insinuazioni che da tempo si inseguono sulla vicenda.

In questo senso conclude anche la relazione della I Commissione del Consiglio superiore della magistratura che ho precedentemente richiamato. Non sembra dunque esserci motivo alcuno per ritenere che l'attività del procuratore generale Zucconi Galli Fonseca sia stata in alcun modo diretta a ledere la serenità e l'autonomia di giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, e con ciò intendo anche la richiesta citata dagli interpellanti fatta allo stesso Consiglio di correzione materiale della sentenza che, indipendentemente dalla sua valenza giuridica sulla quale non è mia competenza interferire, appare pertinente per quanto riguarda l'invito a dare atto della oggettiva incertezza risultante dagli atti nella comprensione del numero telefonico appuntato sulla scheda del motel AGIP.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fragalà ha facoltà di replicare per le sue interpellanze nn. 2-00719 e 2-01330.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Signor Presidente, signor ministro, signor sottosegretario, debbo dichiararmi assolutamente insoddisfatto della risposta del guardasigilli in ordine all'interpellanza n. 2-00719 che ho presentato nell'ottobre del 1997 insieme agli onorevoli Cola e Simeone, e all'interpellanza n. 2-01330 presentata nel luglio del 1998 insieme agli onorevoli Mancuso, Maiolo, Parenti, Cola, Lo Presti e Simeone. Le due interpellanze pongono innanzitutto il problema se il procedimento promosso davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura contro il dottor Otello Lupacchini, su richiesta del guardasigilli professor Flick, dalla procura generale presso la suprema Corte di cassazione retta dal dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, coinvolto direttamente nella vicenda giudiziaria sottoposta all'esame del giudice disciplinare, sia il sintomo di una preoccupante tendenza ad influire sull'at-

tività giudiziaria a tutela di interessi non generali. È stata proprio la sua richiesta di azione disciplinare contro il parere espresso dall'ispettorato del suo Ministero, professor Flick, che ha suscitato in me questi inquietanti interrogativi.

Il ministro Flick, committente del procedimento disciplinare, rispondendo prima il 4 dicembre 1996 dinanzi alla Camera dei deputati alle interrogazioni parlamentari dei deputati Mancuso e Carmelo Carrara e del deputato Saraceni, sugli asseriti rapporti tra Danilo Abbruciati e il dottor Ferdinando Zuconi Galli Fonseca e successivamente, il 13 febbraio 1997, dinanzi al Senato della Repubblica all'atto di sindacato ispettivo a firma dei senatori Salvi ed altri, aveva espresso giudizi anticipatori di una declaratoria a venire di una responsabilità disciplinare del dottor Otello Lupacchini al di fuori di ogni pur doveroso preventivo contraddittorio. Comunque il ministro aveva fatto questo addirittura prima di aver conferito all'ispettorato generale l'incarico di procedere ad approfondita inchiesta volta a verificare: in primo luogo, l'effettiva esistenza della non corrispondenza tra il contenuto del mandato di cattura sottoscritto dal giudice istruttore Lupacchini in data 14 aprile 1993, laddove vi si riferisce la circostanza che sul cadavere di Danilo Abbruciati era stato rinvenuto il numero dell'utenza telefonica 06-317888, intestata al dottor Zuconi Galli Fonseca Ferdinando, e gli atti processuali; in secondo luogo, avrebbe dovuto verificare le ragioni per le quali il giudice istruttore Lupacchini avesse menzionato la circostanza nel provvedimento giudiziario; in terzo luogo, avrebbe dovuto verificare le ragioni per le quali, a prescindere dalla non esattezza della circostanza sopra indicata, il giudice istruttore Lupacchini non avesse dato atto della parziale illeggibilità del suddetto numero, pure segnalata in alcune note della polizia.

Ebbene, le conclusioni alle quali pervenne l'approfondita inchiesta — cito fra virgolette — dell'ispettorato generale, « giusta relazione inviata in data 14 maggio 1997, non furono tali da giustificare e

convalidare i trancianti e aprioristici giudizi già formulati, *inaudita altera parte*, dal ministro di grazia e giustizia e ribaditi, con toni minacciosamente perentori », professor Flick, « nell'interpellanza n. 2-00178, a firma dei senatori Salvi ed altri, del dicembre 1996 ». Tuttavia, come si legge nella sentenza n. 80 del 1998 della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, pronunciata nei confronti del dottor Lupacchini il 22 maggio 1998 e depositata il 26 giugno successivo, « nonostante le conclusioni dell'ispettorato, per le quali non erano emersi elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare, con nota 7 agosto 1997, il ministro guardasigilli comunicava al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intendeva promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini. Con nota 15 settembre 1997 il procuratore generale presso la Corte suprema, dottor Ferdinando Zuconi Galli Fonseca, comunicava al Consiglio superiore della magistratura che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini: « e finalmente » l'incolpato compariva davanti al magistrato delegato » — e non designato: non capisco perché, professor Flick — « rendendo un interrogatorio con cui contestava ogni responsabilità ».

Su questo lei non ha dato alcuna risposta; si è chiesta una sentenza nell'organo disciplinare del CSM, perché lei questo ha fatto. Il 22 maggio 1998 il magistrato Lupacchini è comparso dinanzi alla sezione disciplinare del CSM per rispondere delle incolpazioni che lei ha citato nella sua risposta, e poi avverso tale sentenza — lei lo ha annunciato — il ministro di grazia e giustizia ha interposto ricorso dinanzi alle sezioni unite della suprema Corte di cassazione, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione anche in merito alle spese del giudizio.

FILIPPO MANCUSO. Però argomentando in fatto.

VINCENZO FRAGALÀ. Sì, nonostante sapesse che i rilievi potevano essere soltanto di legittimità.

FILIPPO MANCUSO. No, per venirlo a dire qui!

VINCENZO FRAGALÀ. Sì.

La sezione disciplinare del CSM, in data 22 maggio 1998 ha pronunciato nei confronti del dottor Lupacchini la sentenza già citata, con la quale assolveva il magistrato essendo rimasto chiaramente dimostrato che il medesimo non ha mancato ai doveri personali di correttezza, non si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere, non ha compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, né ha dimostrato — nell'esercizio specifico della sua funzione — leggerezza, superficialità o approssimazione.

Ministro Flick, avesse lei ascoltato le conclusioni del suo ispettorato generale! Allora, i fatti esposti sollecitano un primo ordine di rilievi. Il ministro Flick, prima di acquisire tutti i necessari documenti di valutazione ed al di fuori di ogni forma di contraddittorio, ha formulato — e questo è gravissimo — di fronte ai due rami del Parlamento giudizi di responsabilità nei confronti di un magistrato della Repubblica, il dottor Lupacchini.

Il ministro Flick, pur se smentito dall'ispettorato generale del suo stesso ministero, ha comunicato tuttavia al procuratore generale presso la Corte di cassazione, cioè al medesimo dottor Ferdinando Galli Zucconi Fonseca, soggetto direttamente e personalmente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e al tempo stesso capo di un ufficio — la procura generale presso la Suprema corte — gerarchicamente organizzato, ha comunicato, dicevo, che intendeva promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini.

Il procuratore generale presso la Suprema corte, dottor Ferdinando Galli Zucconi Fonseca, soggetto direttamente e personalmente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e al tempo stesso

capo di un ufficio gerarchicamente organizzato, ripeto, comunicava — con nota del 15 settembre 1997 — al CSM che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del magistrato Lupacchini.

Lo stesso procuratore generale, soggetto direttamente e personalmente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione — ripeto ancora — delegava (e non designava, professor Flick: stranamente delegava) l'avvocato generale dottor Giovanni Lo Cascio a procedere con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini. L'istruzione sommaria condotta dal dottor Giovanni Lo Cascio, all'uopo delegato dal procuratore generale, e che muoveva da una suggestiva rilettura manipolativa della relazione inviata dall'ispettore generale in data 14 maggio 1997, tradotta in incolpazione, non ha consentito di accettare fatti nuovi rispetto a quelli che avevano indotto il suo ispettorato — ministro Flick — a ritenere insussistenti elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare. Lei nella sua risposta su questo non ha detto una parola.

Ciò nonostante il rinvio a giudizio del dottor Lupacchini e la sanzione della censura a carico dello stesso sono stati richiesti in ordine a quell'originario capo di incolpazione frutto di rilettura manipolativa della relazione inviata dall'ispettorato generale in data 14 maggio 1997.

Riferisce da ultimo il settimanale *Panorama*, nel numero del 30 luglio 1998, che dopo la pronuncia assolutoria della sezione disciplinare del CSM nel procedimento a carico del dottor Lupacchini, il procuratore generale Galli Zucconi Fonseca ne avrebbe reiteratamente chiesto la correzione nella parte in cui vi si sostiene che la telefonata di sei scatti al numero 06-317888 era leggibile con estrema chiarezza, sottolineando che, proprio in forza della predetta affermazione, quella sentenza si pone in netto contrasto con la risposta data dal ministro di grazia e giustizia in Parlamento e che dunque in questione è il credito dello stesso ministro di grazia e giustizia, accusato da un atto

giurisdizionale di aver fatto in Parlamento dichiarazioni non controllate e contrarie al vero. Signor ministro Flick, un pessimo avvocato d'ufficio!

FILIPPO MANCUSO. Fortunatamente gratis!

VINCENZO FRAGALÀ. Esattamente, fortunatamente gratis!

Questi rilievi sollecitano una considerazione d'ordine squisitamente politico. La circostanza riferita dal settimanale *Panorama*, non smentita, in ogni caso agevolmente riscontrabile, se vera come è vera — lo ha ribadito oggi il ministro Flick —, induce a ritenere con sicurezza che sulla genesi e sull'evoluzione del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato Lupacchini abbia pesato la necessità del guardasigilli di sottrarsi al sospetto di non aver risposto lealmente al Parlamento allorché, per dirla con il deputato Mancuso, svolse « in modo, autonomo, senza contraddittorio e senza neppure una compulsazione adeguata delle carte, un procedimento disciplinare tutto rivolto all'interno del suo Ministero o alla sua persona per concludere che gli indizi gravi, che non è stato in grado di smentire, erano e sono tali da lasciare intendere che vi è materia per un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale della Cassazione ».

Il fatto che il ministro Flick, con decisione dissonante rispetto a quanto accertato dall'ispettorato generale del suo medesimo Ministero, all'esito di un'« approfondita inchiesta », che egli stesso aveva disposto, abbia ritenuto di affidare al procuratore generale della suprema Corte di cassazione — cioè a quel medesimo dottor Ferdinando Galli Zuconi Fonseca, soggetto personalmente e direttamente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e, al tempo stesso, capo di un ufficio gerarchicamente organizzato — la tutela stessa della propria credibilità, quale guardasigilli, di fronte al Parlamento, attraverso l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un magistrato della Repubblica, il dottor Lupacchini,

pone delicatissimi problemi relativi alla concreta possibilità di strumentalizzazione delle funzioni, rispettivamente ministeriale e giudiziale, per la tutela di interessi particolari.

Al riguardo — considerato che, a norma dell'articolo 70, comma 3 dell'ordinamento giudiziario, i titolari degli uffici del pubblico ministero, e quindi anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione, agiscono personalmente « quando non designino altri magistrati, addetti all'ufficio »; che il « designare » implica una scelta ma non equivale al « delegare »; che, dunque, i componenti dell'ufficio sono investiti *ex lege* ed ognuno esercita poteri preesistenti alla designazione, perdendoli nel caso singolo quando venga sostituito; che, fuori udienza, non hanno stabilità, come consta dall'articolo 3 delle norme di attuazione, per il quale i superiori « curano che, ove possibile », l'originariamente designato segua « tutte le fasi del relativo grado » — non è azzardato ipotizzare — con tutto ciò che ne consegue in relazione alla concreta possibilità di strumentalizzazione della funzione giudiziaria — che piena sia sempre stata la sintonia fra il « delegante » (e non, piuttosto, « designante » come dice l'ordinamento giudiziario) procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, soggetto personalmente e direttamente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e al tempo stesso, capo dell'ufficio gerarchicamente organizzato, e il « delegato » (e non, invece « designato » come dice la norma) avvocato generale dottor Lo Cascio: la dice lunga al riguardo l'ostentato ribadire, da parte di quest'ultimo, il suo *status* di « delegato », in ogni atto a sua firma.

Qualcosa, probabilmente, nel meccanismo attivato dal guardasigilli attraverso la procura generale presso la Corte di cassazione, non ha funzionato: la sezione disciplinare del CSM, ritenuta la decisiva importanza — ai fini della formulazione, a carico del dottor Otello Lupacchini, del giudizio di « leggerezza, superficialità e approssimazione ... per avere omesso di acquisire, nell'esercizio degli ampi poteri

riconnessi alla sua funzione di giudice istruttore, gli atti (tra cui quelli formati presso la questura di Milano) dell'originario procedimento riguardante la morte di Danilo Abbruciati e di verificare quindi se il menzionato numero corrispondesse effettivamente all'utenza telefonica del dottor Zucconi Galli Fonseca» — della verifica negativa che «il menzionato numero corrispondesse effettivamente all'utenza telefonica» del procuratore generale, avrebbe potuto procedere alla ricezione, *sic et simpliciter*, della tesi, a più riprese esposta dal guardasigilli, giusta la quale «l'Abbruciati risultava avere chiamato dal motel AGIP di Assago un numero che presentava alcune cifre corrispondenti a quelle del numero del dottor Zucconi», ovvero ad una accurata disamina, oltre che degli «atti (tra cui quelli formati presso la questura di Milano) dell'originario procedimento riguardante la morte di Danilo Abbruciati», anche dei documenti acquisiti a quel procedimento; scelta la seconda strada, il giudice disciplinare ha affermato che «... la scheda del motel AGIP relativa alle conversazioni telefoniche interurbane del 22 aprile 1982 indica con estrema chiarezza una telefonata di sei scatti teleselettivi con il numero 06-317888»; ha sottolineato che i numeri «... sono tutti perfettamente leggibili, sia per quanto riguarda il prefisso telefonico sia per quanto concerne l'utenza»; ha dato atto che, «Nel rispondere alle interrogazioni parlamentari presentate al riguardo ... il Ministro Guardasigilli ha recepito *in toto* la nota 13 maggio 1982 del maresciallo Marzano, con l'unica variante secondo la quale l'incertezza andava riferita alle prime anziché alle ultime due cifre» — due cifre professor Flick! — «del numero telefonico, come aveva potuto accertare 'attraverso la lettura della scheda presso la Corte di cassazione'; la sentenza ha, dunque, conclusivamente «Ribadito, invece, la perfetta, totale leggibilità del numero telefonico 06-317888 ...».

Questi rilievi, contenuti nella sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura — organo di

natura giurisdizionale e dunque, a differenza del ministro Flick, del dottor Ferdinando Galli Zucconi Fonseca e del suo delegato, l'avvocato generale dottor Giovanni Lo Cascio, *super partes* - contraddicono platealmente la reiterata affermazione del guardasigilli Flick, relativa all'asserita, parziale illeggibilità del numero (adesso riporterò una terza versione della lettura di questo numero).

Probabilmente, prima della pronuncia del giudice disciplinare, il ministro Flick non si era accorto ancora, ammesso che l'abbia fatto successivamente, di quanto surreali, e bizzarri, addirittura, appaiano i suoi percorsi argomentativi: «... la nota 13 maggio 1982», era, ogni volta il suo esordio, «attestante che, nel corso della giornata del 22 aprile l'Abbruciati aveva effettuato dalla camera del motel AGIP, dove soggiornava con Bonamore Silvia (*rectius* Milvia), alcune telefonate a numeri rilevati dalle schede di pagamento dell'albergo»; il ministro Flick indicava fra questi «il numero 317888, pur precisandosi contemporaneamente che tale numero era 'incerto'». Egli citava testualmente: «'in quanto gli ultimi numeri sono incomprensibili'»; quindi, si doleva: di questa «parziale incomprensibilità del numero ... non si farà inspiegabilmente menzione negli atti successivamente redatti dalla polizia giudiziaria, ripresi dalla magistratura e richiamati nelle interrogazioni»; ma questo fatto, naturalmente, non ha nulla d'inspiegabile, se non la preoccupante incapacità del ministro Flick di rendersi ben conto delle implicazioni di quanto egli stesso affermava, allorché, dopo aver fatto riferimento alla «parziale incomprensibilità del numero», precisava essere questa «relativa peraltro alle prime anziché alle ultime cifre», e aggiungeva: «come ho potuto accertare attraverso la lettura della scheda acquisita presso la Corte di cassazione». Ma, se l'ispezione condotta sulla scheda acquisita presso la Corte di cassazione ha consentito al ministro Flick di affermare che non è vero, dunque che è falso, che «gli ultimi numeri sono incomprensibili», perché allora pretendere, da parte del ministro Flick, che

fosse dato « contestuale ed adeguato rilievo alla relazione del 13 maggio 1982, ove l'incertezza del numero è in effetti chiaramente evidenziata. E che costituiva anch'essa allegato al rapporto del 24 maggio 1982? » Perché, dunque, lamentarsi che « Della relazione del 13 maggio 1982 », che lo stesso ministro Flick non ha esitato a definire falsa, gli interroganti non avessero « fatto parola »?

La risposta, semplice, ma estremamente imbarazzante, è che *salus rei publicae suprema lex esto*, sicché, quando in assenza di argomenti — ministro Flick, i numeri sono argomenti testardi — non si può rinunciare alla dimostrazione, non resta che rifugiarsi nei paralogismi: è quel che avviene, d'altra parte, ogni volta che il ministro Flick — seguito, in questo, dall'avvocato generale Giovanni Lo Cascio — calca trionfalmente la mano sul fatto che il numero non fosse stato trovato indosso al cadavere dell'Abbruciati, ma risultasse da una scheda alberghiera, per trarne la conclusione che il pregiudicato non avesse mai avuto la disponibilità di quel numero, pur essendo noto *lippis et tonsoribus* che disporre di un documento con su scritto il numero di un'utenza telefonica non significa necessariamente che chi detenga il numero abbia contattato quell'utenza; l'aver conversato con qualcuno, per un certo tempo, su una certa utenza implica, invece, necessariamente, che chi ha chiamato abbia avuto la disponibilità, che può essere mnemonica anche se non documentale, del numero dell'utenza chiamata (anche questa pessima difesa d'ufficio).

A complicare il quadro, esaltando viepiù l'inermità degli sforzi del ministro Flick, interviene ora una perizia giurata, commissionata da sua eccellenza il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, procuratore generale della suprema Corte di cassazione ed a cura del consulente e perito Traglia Grazia Maria, le cui conclusioni sono tali da lasciare allibiti per i toni dogmatici, fideistici, per nulla consoni al discorso scientifico. Si legge nella perizia: « Alla luce delle risultanze peritali e dopo vagliati e ripetuti esami », il consulente, cioè la Traglia Grazia Maria, « può

affermare che il numero (...) non si deve sicuramente leggere 317888 » e, sempre « Alla luce delle risultanze peritali e dopo vagliati e ripetuti esami, tenuto conto sia delle caratteristiche grafiche sostanziali analizzate nelle cifre in verifica ed in quelle in comparazione, sia delle modalità di formazione e di conformazione della cifra '1' nelle cifre in comparazione, si ritiene di dover affermare con sicurezza che le cifre che compongono il numero in questione devono essere lette 311888 ».

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, ha ancora un minuto.

VINCENZO FRAGALÀ. Dunque, a distanza di oltre due anni da quando venne innescata la *querelle*, dopo che, per tutto questo tempo, sia il guardasigilli Flick, sia l'avvocato generale dottor Giovanni Lo Cascio, delegato a svolgere funzioni d'accusa nel procedimento disciplinare contro il dottor Lupacchini, hanno sostenuto la tesi della parziale illeggibilità, nei termini esposti dal primo in sede di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ecco una terza versione: non gli ultimi numeri — come asseriva nella relazione del 13 maggio 1982 il maresciallo Marzano — sono incomprendibili, ma neppure lo sono i primi due, « come (...) potuto accertare attraverso la lettura della scheda acquisita presso la Corte di cassazione » dal ministro Flick, ma soltanto il terzo numero, che, sebbene sembri inequivocabilmente un « 7 », deve — secondo il consulente privato del dottor Zucconi Galli Fonseca — essere letto come se fosse « 1 ».

Se a questo aggiungiamo, ministro Flick...

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, deve concludere.

VINCENZO FRAGALÀ. Concludo.

Se a questo aggiungiamo che il dottor Loris D'Ambrosio, a quanto pare (leggo dalla lettera), ha svolto un'indagine privata chiedendo al ministro dell'interno, fuori da qualunque attività di polizia giudiziaria e giurisdizionale...

FILIPPO MANCUSO. E non alla concessionaria; informazione difensiva!

VINCENZO FRAGALÀ. ...per dire al dottor Zucconi Galli Fonseca che la sua consulente di parte aveva un punto di appiglio, evidentemente siamo non soltanto alla bancarotta del diritto e della logica, ma, purtroppo in una condizione in cui le funzioni giurisdizionali e politiche sono gravemente deviate a tutela di interessi particolari.

*(Svolgimento di attività lavorativa nel carcere di Volterra)*

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-02232 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole interrogante, effettivamente il detenuto Cosimo Affortunato, condannato in via definitiva per omicidio ed altro, la cui pena scadrà il 4 marzo 2027, appartenente all'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata «camorra locale clan Boccia D'Alessandro», risulta aver presentato domanda di trasferimento dalla casa di reclusione ove è ristretto ad altro istituto per motivi di lavoro.

La richiesta di trasferimento non è stata accolta perché le possibilità di lavoro negli altri istituti non sono superiori a quelli della casa di reclusione di Volterra.

In quest'ultima le attività lavorative, come riferito dalla direzione del predetto istituto, sono organizzate secondo le modalità degli articoli 45 e 47 del regolamento di esecuzione della legge n. 354 del 1975, l'ordinamento penitenziario. Risulta peraltro che all'Affortunato, nonostante i limiti oggettivi relativi al regime penitenziario dell'alta sicurezza cui è sottoposto, è stata offerta la possibilità di espletare il lavoro di addetto alle pulizie all'interno dell'istituto in data 27 agosto 1997 e che

lo stesso lo ha rifiutato. Tale rifiuto ha comportato il reinserimento dello stesso in graduatoria per l'attività lavorativa nel rispetto dell'ordine cronologico di tutti i nominativi che ne hanno fatto richiesta.

Vorrei ricordare, anche se mi sembra superfluo ribadirlo in questa sede, l'impegno che la direzione generale dell'amministrazione sta ponendo in via generale per assicurare ai detenuti la possibilità di un lavoro all'interno od all'esterno dell'istituto, quel lavoro che rappresenta un momento indispensabile del programma trattamentale ed un punto fondamentale di partenza per l'effettivo, auspicato reinserimento sociale della popolazione carceraria. Non credo, cioè, che in questo caso si possa parlare di violazione dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, ma condivido pienamente l'impostazione di base da cui ella muove nel collegamento tra gli articoli 3 e 27 della Costituzione per la tendenza alla rieducazione che passa soprattutto attraverso il lavoro.

Vorrei ricordare che quello del lavoro come strumento fondamentale (non solo come pena alternativa) di reinserimento e di rieducazione è un problema generale, che costituisce però un obiettivo estremamente difficile da attuare, non tanto e non solo sul piano organizzativo e finanziario, quanto soprattutto sul piano del reperimento di risorse e di domanda lavoro dall'esterno verso l'interno, che stiamo cercando di attuare attraverso i meccanismi delle cooperative e attraverso la stipula di una serie di convenzioni con gli enti locali. Siamo impegnati con il massimo sforzo in questo senso da più di un anno, sulla base di una serie di iniziative che vennero varate con l'allora direttore generale, il compianto Coiro, delle quali abbiamo riferito e continueremo a riferire al «Comitato carceri» della Commissione giustizia della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02232.

MARCO TARADASH. Il signor Cosimo Affortunato, detenuto fino al 2027, è una

delle tante persone che incontro durante le mie visite in carcere, oppure che mi scrivono lettere alla Camera dei deputati. Prendo atto di questa vicenda — di cui non so niente — del lavoro che gli sarebbe stato offerto nel 1997. So che nella lettera che mi ha scritto l'Affortunato denuncia una situazione di oggi, quella cioè di un detenuto condannato all'ergastolo, il quale ha una famiglia che non può mantenere e che in carcere non riesce a trovare la possibilità di dare qualche soldo ai suoi familiari. Questo nonostante il sistema carcerario sia tenuto ad offrire anche determinate alternative.

Quella del detenuto in questione non è sicuramente una situazione isolata. Tutti sanno che una percentuale bassissima di detenuti riesce a lavorare nelle carceri non saltuariamente e che spesso si introducono dei criteri di rotazione che se riescono a creare una certa uguaglianza nella miseria, certamente non favoriscono in alcun modo la possibilità per i detenuti di mantenere rapporti esterni adeguati né, tanto meno, di crearsi condizioni per il loro futuro.

Vorrei segnalarle, signor ministro, che la legge sui lavori socialmente utili, del novembre 1996, prevede che i progetti relativi a tali lavori possano essere presentati a tutta una serie di cooperative sociali, ma esclude le cooperative formate da ex detenuti. Allora questa legge, che io personalmente ritengo socialmente inutile, ma che tuttavia ha prodotto un'occupazione precaria per alcune decine di migliaia di persone, finisce poi per non rivolgersi proprio a coloro che forse ne avrebbero più bisogno, come gli ex detenuti. Credo quindi che sarebbe necessario, da parte del Governo, creare una possibilità di relazione tra il mondo del carcere ed il mondo esterno ad esso, che non sia soltanto quella, utilissima, della solidarietà e del volontariato, bensì una via di collegamento che non necessariamente vada a finire su di un binario morto.

Considerato che le interrogazioni presentate su questi temi sono molto numerose, mi auguro che il Ministero di grazia

e giustizia, tra un'interrogazione e l'altra, possa anche studiare meccanismi in grado di durare nel tempo.

**Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 9,52).**

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, mi trovo in una situazione di estrema difficoltà con il ministro Flick...

PRESIDENTE. Questo mi dispiace.

FILIPPO MANCUSO. La ringrazio, signor Presidente, della sua solidarietà: spero che possa utilmente riversarla sul convincimento del ministro.

È questa la sessantacinquesima sollecitazione che rivolgo al ministro di grazia e giustizia per la risposta alla mia interrogazione n. 3-02143, la quale, oltre tutto, fa seguito ad una mia precedente analoga interrogazione, sulla quale egli, attraverso il suo degno sottosegretario Ayala, ci ha fornito una risposta falsa. La mia nuova interrogazione, già vetusta prima di nascere, dunque, riguarda proprio la responsabilità del ministro — del Ministero, se si vuole — di aver mentito a favore di un magistrato militante in una certa zona dell'associazionismo della magistratura. Tale menzogna richiede, ora, o di essere smentita o comunque di essere in qualche modo chiarita. Già spero...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Mancuso, lei non può svolgere ora la sua interrogazione, può soltanto sollecitare la risposta.

FILIPPO MANCUSO. Ma, signor Presidente, come si fa a sollecitare una cosa in relazione alla quale le orecchie del ministro hanno subito un *black-out*?

PRESIDENTE. Desidero chiarire che noi rivolgiamo le sollecitazioni al ministro per i rapporti con il Parlamento, non al ministro cui gli strumenti di sindacato ispettivo sono indirizzati.

FILIPPO MANCUSO. Ma poi pervengono al ministro.

PRESIDENTE. Questo non lo so.

FILIPPO MANCUSO. Sì, sì...

PRESIDENTE. Questo non lo so, lo sa lei.

Devo dirle che ci risulta dal ministro per i rapporti con il Parlamento che la risposta alla sua interrogazione (la quale, come giustamente ha ricordato, è stata da lei sollecitata più di sessanta volte, gliene do atto) potrebbe essere fornita tra una o due settimane. Ciò è quanto ci ha riferito il ministro Bogi: credo che il ministro Flick ne prenderà atto e risponderà nell'arco massimo di due settimane. Ciò le risulta, ministro Flick?

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. A me risultano venti solleciti...

PRESIDENTE. A me ne risultano sessanta, signor ministro.

FILIPPO MANCUSO. No, sessantacinque.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. A me sono arrivati venti solleciti ...

VINCENZO FRAGALÀ. E venti sono pochi!

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia* ... All'interrogazione sollecitata dall'onorevole Mancuso, il Ministro risponderà nel corso della prossima settimana.

FILIPPO MANCUSO. Va bene, signor Presidente, mi appago della sua parola, non di quella del ministro Flick.

PRESIDENTE. Questo è un problema che riguarda il fatto che lei è membro di questa Camera.

**Si riprende lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 9.55).**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**(Iniziativa normativa per la tutela dei diritti di difesa)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-02280 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole interrogante, le argomentazioni che ella pone, mi consenta, non sono condivisibili, poiché non tengono in dovuta considerazione la distinzione tra i ruoli del pubblico ministero e del giudice. Intendiamoci: è una distinzione di ruoli, come tutti sappiamo, fondamentale e vi è l'auspicio da parte di tutti che si pervenga a sottolineare sempre di più in sé questa distinzione nei ruoli e nella percezione che se ne ha; ed è troppo noto il dibattito che in questo momento si sta svolgendo perché io debba ritornarvi. Posso solo ricordare che abbiamo all'esame del Senato della Repubblica il problema della distinzione delle funzioni, proposto dal Governo con il disegno di legge del novembre 1996, poi temporaneamente accantonato per il dibattito insorto in Commissione bicamerale sulla distinzione delle carriere.

Fatta questa premessa che mi sembrava doverosa, debbo muovere dalla considerazione che l'articolo 34 del codice di procedura penale contempla, con riferi-

mento al giudice, una serie di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento ed ispirate al principio generale, giustamente richiamato nell'interrogazione, in forza del quale la stessa persona non può essere chiamata a giudicare più volte su un medesimo fatto. In particolare, il primo comma del citato articolo 34 prevede che il giudice che ha pronunciato, o ha concorso a pronunciare, sentenze in un grado del procedimento non possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, per evitare l'anomala assunzione in tempi successivi della qualità di parte e di giudice nello stesso processo, esclude che possa svolgere funzioni giudicanti chi abbia in precedenza esercitato funzioni di pubblico ministero.

Al contrario, un'omologa disciplina non vi è in rapporto al pubblico ministero e mi sembra a ragione, giacché il pubblico ministero non è giudice ma parte, ed ovviamente parte pubblica, nei confronti della quale si deve tendere alla parificazione nell'ambito processuale tra i poteri dell'accusa e della difesa (questo mi sembra doveroso segnalarlo); è comunque parte pubblica, ruolo questo esaltato dal nuovo codice di rito, onde nulla vieta, sul piano logico e dei principi di garanzia della difesa, che lo stesso magistrato possa esercitare le relative funzioni di pubblico ministero in gradi o fasi diverse del giudizio, nell'ambito del medesimo procedimento.

Francamente, pertanto, non ritengo l'opportunità di iniziative legislative da assumere da parte mia in questo momento, mentre richiamo le altre iniziative legislative in tema di parificazione delle parti nell'ambito del processo, tra cui la difesa, ed in tema di distinzione delle funzioni tra magistratura giudicante e magistratura requirente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, la risposta del Governo mi soddisfa

solo parzialmente e per quanto riguarda le iniziative legislative, di cui peraltro questo Parlamento è già a conoscenza, in quanto le Commissioni giustizia di Camera e Senato se ne stanno occupando. Al riguardo, mi auguro che vi sia una tempestiva e rapida approvazione di alcuni importanti progetti di legge.

Nel caso specifico sollevato dalla mia interrogazione (il famoso delitto di Balsorano e la vicenda di Michele Perruzza), credo che nella risposta vi sia un'omissione, in quanto siamo in presenza di una richiesta di revisione del processo da parte degli avvocati di Michele Perruzza, revisione che si colloca in un contesto particolare e diverso rispetto agli altri gradi del procedimento. Quanto alla richiesta di revisione del processo, si prospetta un ruolo di magistrati che hanno già svolto una funzione di accusa nell'ambito del procedimento ordinario presso la corte d'appello competente, quindi della determinazione dell'accusa (certamente come parte pubblica nell'attuale ordinamento giudiziario). Ritengo, quindi, che si ponga un problema per l'efficacia di una richiesta di revisione del processo che vede interessato colui che è stato parte nella costruzione dell'accusa, seppure quindi in posizione non giudicante, in presenza di una vicenda che ha sollevato peraltro, nel dibattito non solo interno al processo penale ma anche esterno, notevoli dubbi e perplessità, legittime critiche e tesi contrapposte tra chi riteneva corretti la procedura, l'esame delle prove, la condanna e chi invece (anche per le nuove prove che oggi emergono) ritiene che quella condanna non avesse probabilmente tutti i fondamenti delle prove. Credo che Governo e Parlamento si debbano porre il problema della collocazione della revisione dei processi, delle sedi di destinazione e della titolarità del giudizio sulla ammissibilità della revisione. In parte, se lo stanno ponendo, rispetto addirittura alla individuazione delle sedi, diverse rispetto a coloro che hanno la titolarità di giudicare sull'ammissibilità e poi nel merito della revisione e mi sembra che proprio al Senato sia in discussione

un disegno di legge che pone questioni che vanno in senso analogo alla strada indicata in questa interrogazione.

Quindi, credo che Parlamento e Governo debbano porre una maggiore attenzione e riflessione sulla parte della revisione del processo, attraverso l'individuazione di strumenti che diano maggiore garanzia ad una fase che è fuori dall'ordinarietà del procedimento penale, dei tre gradi di giudizio. Preso atto positivamente delle altre iniziative che il Governo ha posto in essere, mi auguro che anche su questo punto ci sia la capacità di promuovere un approfondimento, una discussione, magari anche integrando con interventi specifici l'iter del disegno di legge all'esame del Senato sulla individuazione delle sedi per l'esame della revisione dei processi con altri meccanismi ulteriori, rispetto anche al ruolo di magistrati che hanno svolto parte di accusa e che diventano poi parte giudicante. Tali iniziative consentirebbero di avere maggiori garanzie affinché la revisione del processo sia tale e quindi sia un reale esame delle nuove prove che ne giustificano l'ammissibilità e non invece un semplice atto formale, che quasi mai viene ammesso e che quando viene ammesso non porta a risultati concreti.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **Approvazione in Commissione.**

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di ieri, martedì 29 settembre 1998, in sede legislativa, della XII Commissione (Affari sociali) è stato approvato il seguente progetto di legge:

« Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale » (3229-ter-B) (già approvato dalla Camera, in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1 di un disegno di legge di iniziativa del Governo e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato — senza modificazioni).

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 15.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

#### **Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderà il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Veltroni.

Ricordo che, in base all'articolo 135-bis del regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di esporla per non più di un minuto. Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri risponderà quindi immediatamente per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante, o altro deputato del medesimo gruppo, avrà diritto di replicare per non più di due minuti.

Lo svolgimento delle interrogazioni è ripreso in diretta televisiva.

#### **(Viabilità nell'area vicentina)**

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Fongaro n. 3-02900 (vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 1).

L'onorevole Fongaro ha facoltà di illustrarla.

CARLO FONGARO. Signor Presidente, nonostante questo Governo abbia sottoscritto con la regione Veneto, il 1° agosto 1997, un preciso accordo con il quale vi impegnavate a progettare ed a realizzare l'autostrada pedemontana per un tratto di 98 chilometri, dobbiamo ora prendere atto che quasi la metà di questa infrastruttura non sarà realizzata, lasciando così irrisolti i drammatici problemi di traffico delle strade statali di quell'area

geografica, ciò con grave danno sia per la cittadinanza sia per il mondo produttivo.

Le strade statali a cui mi riferisco hanno nome e cognome: sono la 349 di Villaverla, la 346 di Isola Vicentina e la 246 della valle dell'Arnio. Da decenni sono intasate dal traffico che si dirige verso sud dalla fascia pedemontana, collegandosi quindi con l'autostrada A4, unico collegamento...

**PRESIDENTE.** Grazie, onorevole Fongaro.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

**VALTER VELTRONI**, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per i beni culturali e ambientali.* Onorevole Fongaro, per rispetto a lei ed ai cittadini interessati da questa vicenda ho chiesto al Ministero dei lavori pubblici di fornirmi dettagliati elementi di risposta, che costituiranno ora ragione e contenuto della mia replica.

Il Governo è ben consapevole dell'importanza della questione che lei ha richiamato, nel quadro della necessaria attenzione alle esigenze infrastrutturali della zona, ed ha per questo presentato — il 16 settembre 1997 (subito dopo la firma dell'accordo in materia con la regione Veneto, avvenuta il 1° agosto dello stesso anno) — un disegno di legge per la realizzazione dell'autostrada pedemontana veneta da Montebello Vicentino a Spresiano.

Il disegno di legge è stato a lungo discusso nel Comitato ristretto costituito all'interno della Commissione VIII della Camera. In base al dibattito che si è sviluppato in quella sede ed alle posizioni emerse, il Governo ha riformulato in questi giorni la sua proposta. In coerenza con l'originario protocollo di intesa questa proposta prevede la realizzazione della parte trevigiana dell'autostrada che dovrebbe collegare la A31 tra Dueville e Marostica e la A27 tra Treviso e Spresiano. Un migliore utilizzo dell'esistente A31 da Thiene a Vicenza viene invece ritenuto sufficiente per il raccordo dell'Alto trevigiano con la A4 nel Vicentino,

cosa che risolve uno dei problemi fondamentali affrontati dal protocollo di intesa.

La proposta, così ridefinita, ha consentito la conclusione dei lavori del Comitato ristretto ed è imminente l'avvio dell'esame del provvedimento in sede referente.

Per quanto riguarda l'area che doveva essere consentita dal proposto tratto autostradale vicentino, il ministro dei lavori pubblici ha avanzato una proposta che non è oggetto del disegno di legge (poiché concerne la rete viaria ordinaria) e che si integra con quanto è in discussione nel Parlamento, venendo incontro alle esigenze delle popolazioni interessate. Questa proposta sfrutta il progetto di adeguamento della strada statale n. 246 da Montecchio a Trissino, che ci si impegna a completare fino a Val d'Arnio, utilizza il traforo che unirà val d'Arnio a Schio, ipotizza un raccordo autostradale, che verrebbe realizzato tra il casello di Thiene e la stessa Schio.

La proposta è stata presentata a Vicenza, in accordo con l'assessorato ai lavori pubblici della regione Veneto, il 21 settembre scorso. Essa è peraltro suscettibile di perfezionamento ed il ministro dei lavori pubblici si è impegnato a confrontarla con la provincia di Vicenza e con i comuni interessati subito dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fongaro ha facoltà di replicare.

**CARLO FONGARO.** Se ho ben capito, guardando un po' i fatti, di 98 chilometri ne saranno realizzati 50: gli altri sono abbastanza indefiniti, perché un tratto è collegato con il rinnovo della concessione alla Serenissima Spa, mentre il tratto vicentino Montebello-Thiene non sarà realizzato e vengono prospettati o promessi adeguamenti di alcune strade statali.

Le dirò che dopo il pellegrinaggio che nel 1997 hanno fatto in Veneto il Presidente del Consiglio ed i ministri, promettendo questi adeguamenti, è difficile credere a tutto ciò. Per di più è inaccettabile la soppressione del tratto vicentino della

pedemontana, a giustificare la quale non è sufficiente l'opposizione dei verdi e nemmeno la mancanza di risorse, visto che la Serenissima Spa si era impegnata ad inserirlo nel proprio piano finanziario.

Non credo, Vicepresidente del Consiglio, che dopo le sue dichiarazioni la cittadinanza di quell'area, così penalizzata dai problemi del traffico, si sentirà sollevata. Come si fa a fare affidamento su generici impegni verbali, se a pronunciarli è un membro di un Governo che non ha rispettato precisi accordi scritti (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)?

**(Attacco al motopeschereccio *Orchidea* di Mazara del Vallo - I)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Pagano n. 3-02901 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 2*).

L'onorevole Acierno, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di illustrarla.

ALBERTO ACIERNO. La notte tra il 24 ed il 25 settembre, ancora una volta, un lavoratore siciliano è stato colpito a morte in un atto di guerra. Come siciliano e come rappresentante del popolo italiano in quest'aula mi sarei aspettato da parte del Governo una presa di posizione nei confronti del paese che ha attaccato in maniera vigliacca una barca da pesca e gente che stava lavorando. Oggi non si tratta più di gente di Sicilia, ma di italiani: è un italiano che ha pagato con il tributo più alto la ricerca del lavoro, del pane quotidiano da dare ai suoi figli.

PRESIDENTE. Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

VALTER VELTRONI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per i beni culturali e ambientali*. Prima di rispondere, onorevole Acierno, devo fare una premessa: oggi sono state presentate quattro interrogazioni sullo stesso tema ed io

cercherò di articolare le risposte in modo da poter interloquire con tutti e quattro gli interroganti.

Il primo pensiero nel ricordare il tragico incidente del peschereccio *Orchidea* va, come lei ha detto, a Rosario Margiotta e alla sua famiglia, al cui dolore il Governo partecipa con sincera commozione.

Rispetto all'interrogazione, alla quale seguono altre sullo stesso argomento, credo opportuno, in primo luogo, fornire la ricostruzione dei fatti per indicare, successivamente, quanto si sta facendo a seguito del tragico episodio.

La testimonianza del comandante dell'*Orchidea*, che contrasta con quella fornita dalle autorità libiche, consente una ricostruzione basata sui seguenti elementi.

Nelle prime ore della mattina del 24 settembre il motopeschereccio battente bandiera italiana si trovava impegnato in attività di pesca in posizione isolata al di fuori del limite delle acque territoriali libiche, seppure nell'ambito della zona esclusiva di pesca dichiarata unilateralmente da parte libica e mai riconosciuta da parte italiana. Il nostro Governo ha, infatti, sempre considerato quelle acque come internazionali, nemmeno come acque assoggettate a vincoli di salvaguardia ambientale.

Il motopeschereccio, resosi conto dell'arrivo di una motovedetta da sud, ritirava le reti e faceva rotta verso nord.

In coerenza con quanto confermato da parte libica, il comandante dell'*Orchidea* ha ammesso essersi verificato un contatto radio tra le due imbarcazioni. Tuttavia la motovedetta, non ancora identificata come libica da parte dell'equipaggio italiano, avrebbe intimato l'alt in lingua araba e sarebbe stata riconosciuta solo grazie ai marittimi tunisini presenti a bordo del battello italiano.

Successivamente tra l'*Orchidea* e la motovedetta si svolgeva un inseguimento che terminava con una collisione tra i due natanti. La collisione provocava un incendio a bordo dell'imbarcazione italiana.

Il nostro peschereccio ha quindi proseguito la propria rotta con sempre mag-